

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1304)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SEGNI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MARTINELLI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(JERVOLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1960

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo al Trattato di amicizia e di relazioni economiche stipulato tra l'Italia e lo Yemen in Sanaa il 4 settembre 1937, concluso in Roma il 5 ottobre 1959

ONOREVOLI SENATORI. — Il Trattato di amicizia e di relazioni economiche concluso tra l'Italia e lo Yemen a Sanaa il 4 settembre 1937, tuttora in vigore, prevedeva, fra l'altro l'impegno di facilitare l'intercambio fra i due Paesi e l'importazione nello Yemen di « mezzi, materiale e personale tecnico dall'Italia ».

L'andamento favorevole delle relazioni economiche e commerciali italo-yemenite e le attuali prospettive di intensificarle ulteriormente, a reciproco vantaggio, fecero sor-

gere da ambedue le parti l'opportunità di ampliare ed aggiornare gli Accordi da tempo esistenti fra i due Paesi.

Allo scopo di rendere più concreto ed operante la partecipazione italiana allo sviluppo economico dello Yemen è stato concluso a Roma, in data 5 ottobre 1959, il presente Protocollo aggiuntivo al Trattato del 4 settembre 1937.

Esso stabilisce la concessione reciproca del trattamento della nazione più favorita in tema di diritti doganali, di formalità di im-

portazioni, esportazioni e transito delle merci, il libero accesso delle navi nei porti, l'utilizzazione delle installazioni portuali eccetera.

Il trattamento della Nazione più favorita fa tuttavia salvi i vantaggi particolari che saranno concessi da una delle due Parti per il traffico di frontiera fra Paesi limitrofi, in occasione di unioni doganali o di zone di libero scambio in rapporto alla partecipazione a comunità istituite tra più Paesi per organizzare in comune uno o più settori della produzione, del commercio o dei servizi o per provvedere alla loro sicurezza.

Così pure il principio della Nazione più favorita non troverà applicazione:

a) per l'Italia, ai vantaggi concessi o da concedere alla Città del Vaticano, alla Re-

pubblica di San Marino, al Regno Unito di Libia ed alla Somalia;

b) per lo Yemen, ai vantaggi accordati o da accordare agli Stati membri della Lega Araba.

La validità del Protocollo aggiuntivo si estenderà, dopo la ratifica, fino al 14 settembre 1962, data della scadenza del Trattato di Sanaa, e si intenderà tacitamente rinnovato per 25 anni se non verrà denunciato da una delle Parti contraenti sei mesi prima della scadenza anzidetta.

È infine previsto che dopo cinque anni dal suo eventuale rinnovo, il Protocollo potrà essere denunciato da una delle Parti contraenti in qualsiasi momento con preavviso di sei mesi o modificato di comune accordo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo al Trattato di amicizia e di relazioni economiche stipulato tra l'Italia e lo Yemen in Sanaa il 4 settembre 1957, concluso a Roma il 5 ottobre 1959.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 del Protocollo stesso.

ALLEGATO

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL TRATTATO DI AMICIZIA E DI RELAZIONI ECONOMICHE STIPULATO IN SANAA IL 4 SETTEMBRE 1937, TRA L'ITALIA E LO YEMEN, PER RINNOVARE IL TRATTATO DEL 2 SETTEMBRE 1926

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DEL REGNO MUTAWAKKILITA DELLO YEMEN, animati dal desiderio di facilitare e sviluppare le relazioni commerciali ed economiche tra i due Paesi, nello spirito delle disposizioni previste dal Trattato di amicizia e di relazioni economiche stipulato in Sanaa il 4 settembre 1937 per rinnovare il Trattato del 2 settembre 1926, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Le due Parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita specialmente per quanto concerne:

- 1) i diritti doganali ed ogni altro onere accessorio, le modalità di riscossione dei diritti ed oneri, le regole e formalità relative allo sdoganamento delle merci, sia all'importazione che all'esportazione, nonché al transito, al deposito, ecc.;
- 2) le formalità concernenti l'importazione e l'esportazione delle merci;
- 3) il libero accesso delle navi nei porti, l'utilizzazione delle installazioni portuali, le imposte e tasse, la prestazione di servizi alle navi ed il relativo approvvigionamento, le facilitazioni per il caricamento e lo scarico delle navi e lo sbarco temporaneo dell'equipaggio, fatta comunque eccezione per i vantaggi ed i privilegi accordati ai nazionali dalle rispettive legislazioni, ivi compresi quelli relativi alla pesca ed al cabotaggio.

Articolo 2.

Le disposizioni del presente Protocollo relative al trattamento della nazione più favorita non si applicheranno:

- 1) ai vantaggi particolari che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti allo scopo di facilitare il traffico di frontiera con i Paesi limitrofi;
- 2) ai vantaggi che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti ad altri Paesi, in virtù della formazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio;
- 3) ai vantaggi che sono o saranno concessi dall'Italia allo Stato della Città del Vaticano, alla Repubblica di San Marino, al Regno Unito di Libia e alla Somalia;
- 4) ai vantaggi che lo Yemen ha accordato o accorderà agli Stati membri della Lega Araba;
- 5) ai privilegi e vantaggi che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti, in rapporto alla sua partecipazione ad una comunità istituita tra più Paesi per organizzare in comune uno o più settori della produzione, del commercio o dei servizi, o per provvedere alla loro sicurezza.

Articolo 3.

Il presente Protocollo entrerà in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica e la sua validità si estenderà fino alla scadenza del Trattato di amicizia e di relazioni economiche stipulato in Sanaa tra l'Italia e lo Yemen il 4 settembre 1937 per rinnovare il Trattato del 2 settembre 1926.

Esso s'intenderà tacitamente ed integralmente rinnovato per un periodo di 25 anni se non verrà denunciato da una delle due Parti Contraenti sei mesi prima del 14 novembre 1962, data di scadenza del suddetto Trattato e del presente Protocollo.

Trascorsi cinque anni dal suo eventuale rinnovo, come sopra previsto, il presente Protocollo potrà tuttavia essere denunciato in qualsiasi momento con preavviso di sei mesi, dall'una all'altra Parte, o modificato di comune accordo.

IN FEDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari hanno apposto le loro firme al presente Protocollo.

FATTO a Roma il 5 ottobre 1959, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed araba. I due testi hanno uguale valore.

In caso di divergenza d'interpretazione farà fede il testo in lingua araba.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*

FOLCHI

*Per il Governo
del Regno Mutawakkilita
dello Yemen*

EL AMRI